



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

***La nuova disciplina della conferenza di servizi.
Approfondimento sugli aspetti operativi***

La riforma Madia e i decreti attuativi

a cura di Giuseppina Russo

Potenza, 15 marzo 2018


Sala "Gregorio Inguscio", Regione Basilicata, Via Vincenzo Verrastro n. 9

COSA TRATTEREMO....

Le modifiche apportate alla legge sul procedimento amministrativo dalla Riforma Madia (Legge 124/2015, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*)

Le prescrizioni immediatamente precettive (art. 3, in materia di silenzio assenso tra PP.AA con l'inserimento dell'art.17-bis alla legge 241/90; art. 6, in materia di autotutela amministrativa con le modifiche all' art. 19, cc. 3 e 4, all'art. 21 e agli artt.21-quater, co.2 e 21-nonies).

I decreti delega di cui all'art. 5 della legge 124




D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd SCIA1)



D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd SCIA 2)

I decreti delega di cui all'art.2 «Conferenza di servizi»



D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

PERCHE' QUESTA RIFORMA....

La legge e i decreti attuativi hanno affrontato le diverse problematiche insite nella gestione dei procedimenti amministrativi



La riforma Madia: le principali novità

Art. 2

delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di servizi

Art. 3

La nuova disciplina del Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (inserimento nella legge 241/1990 dell'art. 17-bis)

Art. 5

SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. Delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto dei regimi di cui sopra.

Art. 6

modifiche alla legge 241/1990 (istruttoria della SCIA, durata della sospensione e termine per l'annullamento – Autotutela amministrativa)

I Decreti attuativi della Riforma Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) hanno completato il percorso di riforma dell'istituto della SCIA, apportando diverse modifiche che consolidano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento, garantendo:

- certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (*procedure uniformi e tempi certi*);
- un unico sportello a cui rivolgersi
- il principio secondo cui le amministrazioni chiedono «una volta sola»
- la modulistica unificata e standardizzata

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

MODIFICA DELLA DISCIPLINA
DELLA SEGNALAZIONE
CERTIFICATA

OGGETTO DELLA DELEGA (ART. 5):

La legge n. 124/2015 ha conferito, con l'art. 5, una delega polivalente sulla base dei principi europei in tema di accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

1) **“precisa individuazione”** dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio-assenso, autorizzazione espressa, comunicazione preventiva (→D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);

2) introduzione della **“disciplina generale”** applicabile alle attività private “non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa” e soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (→ D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126):

➤ **la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati (istanze, segnalazioni etc.), di svolgimento della procedura, anche telematica e degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti;**

➤ **obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.**

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
« Delege al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Le disposizioni contenute nei 4 articoli sono volte a:

articolo 1

Introdurre nell'ordinamento norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione.

articolo 2

Uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi

articolo 3

Chiarire gli effetti di istanze, segnalazioni e comunicazioni (art. 3 c. 1 lett. a) del decreto SCIA 1, nella parte che introduce l'art. 18-bis alla l. 241)

articolo 3

Introdurre la concentrazione dei regimi (art. 3, c. 1, lett. c) del decreto SCIA 1, nella parte che introduce l'art.19-bis della l. n. 241)

Art. 3
Silenzio
assenso (art.
17-bis l.241/90)

Allineare l'art. 19 sulla SCIA alle modifiche introdotte con l'articolo 3 della legge Madia.

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (SCIA 1)

Art. 1: Libertà di iniziativa privata

Il d.lgs. n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA1)” attua la parte della delega che prevede *“l’introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”*.

Nelle *“attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”* rientrano sia le attività *soggette a SCIA, sia a silenzio assenso, sia a mera comunicazione preventiva*. L’intento è quello di introdurre nell’ordinamento **norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione** previsti dalla legge n. 241 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di **consentire un’attività senza necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione**.

**Art. 1: Libertà di iniziativa privata
“ OGGETTO DEL DECRETO”**

L’attività dichiarata può essere iniziata senza il bisogno del consenso a monte dell’amministrazione che è surrogato dall’auto - responsabilità del privato.

CLAUSOLA RESIDUALE

«Le attività private non espressamente individuate ai sensi dei decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere». NON SONO SOGGETTE A DISCIPLINA PROCEDIMENTALE.... QUINDI NON SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO O SUCCESSIVO.

COMMA 1 DELL'ART. 2 (Uniformare le modalità di presentazione e contenuti standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi)

Disciplina la predisposizione dei **MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI** per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si uniformano su tutto il territorio nazionale le **informazioni necessarie (contenuti e organizzazione dei dati)** per la presentazione di domande, segnalazioni e comunicazioni rivolte alla pubblica amministrazione con **precisa indicazione della documentazione da allegare.**

I moduli devono permettere al privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata (ex art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).

- ✓ La modulistica per le attività produttive e l'edilizia è adottata con Accordi o intese in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specificità regionali.
- ✓ I moduli delle amministrazioni statali sono adottati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

**Art. 2
PREDISPOSIZIONE
DI MODULI
UNIFICATI E
STANDARDIZZATI**

L'obiettivo è quello di standardizzare la modulistica in base a criteri minimi di omogeneità a livello nazionale e al contempo assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione in ambito regionale.

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA

I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

La Giunta regionale, con la delib. n.594 del 21 giugno 2017, ha recepito la modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate di cui all'accordo in Conferenza unificata del 4 maggio 2017.

□ **Accordo siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017**

□ **Accordo siglato in Conferenza Unificata il 6 luglio 2017**

La Giunta regionale, con delib. n. 1029 del 29/09/2017, ha recepito gli accordi del 6 luglio 2017 sulla modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e l'estensione dell'adozione del modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento.

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016

**MODULISTICA UNIFICATA E
STANDARDIZZATA**

□ Accordo siglato in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018

Con l'Accordo del 22 febbraio 2018 sono stati approvati nuovi moduli relativi a:

- commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare)**
- facchinaggio**
- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**
- agenzie di affari di competenza del Comune**

Si ricorda che la scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

Le **amministrazioni comunali**, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale **entro e non oltre il 30 aprile 2018** i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle **Regioni** in relazione alle specifiche normative regionali **entro il 31 marzo 2018**.

COMMA 2 L'INFORMAZIONE AI CITTADINI - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati (obbligo già previsto dal D.lgs. 33/2013, art. 35, co. 1, lett.d, *«per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze»* .

relativi recapiti

Oltre ai moduli, le amministrazioni devono pubblicare sui siti internet anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le istanze (D.Lgs.126 del 2016, art. 2, co.2).

COMMA 3 ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INADEMPIENZE

In caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione da parte degli Enti locali, le Regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino. Se le Regioni risultano inadempienti è previsto l'intervento dello Stato con le modalità previste dall'art. 8 della L.131/2003.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Art. 2

OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE

COMMA 4 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI O DOCUMENTAZIONE

DIVIETI

- Le amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati
- Le amministrazioni non possono richiedere documenti, informazioni ulteriori o diverse da quelle pubblicate sul sito nonché già in possesso della stessa amministrazione o di altre PPAA.
- Possono essere richieste integrazioni documentali SOLO laddove non vi è corrispondenza nei contenuti rispetto a quanto pubblicato.

SANZIONE

COMMA 5 La mancata pubblicazione e la richiesta di ulteriore documentazione o informazione non corrispondente a quanto pubblicato COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE, punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre a sei mesi

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 2
INFORMAZIONI DI
CITTADINI E
IMPRESE

*È VIETATO CHIEDERE AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE
DOCUMENTI DIVERSI DA
QUELLI INDICATI
DALL'AMMINISTRAZIONE*

Inserito nella legge n. 241 del 1990 l'art. 18 bis (*ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 126/2016*)

All'atto di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, l'amministrazione rilascia IMMEDIATAMENTE (e cioè senza ritardo) una **RICEVUTA** (anche in via telematica) che ne attesti l'avvenuta presentazione indicandone i TERMINI ENTRO I QUALI L'AMMINISTRAZIONE È TENUTA A RISPONDERE

oppure

i TERMINI ENTRO I QUALI IL SILENZIO EQUIVALE AD ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA.

Il rilascio della ricevuta NON condiziona l'efficacia della segnalazione o dell'istanza.

Se la Ricevuta riporta le informazioni di cui all' art. 8, L241/90 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento essa costituisce **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** ai sensi dell'art. 7.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Art. 3 D. Lgs. 126/2016
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

**PRESENTAZIONE DI
ISTANZE, SEGNALAZIONI
E COMUNICAZIONI**

Inserito nella legge n. 241 del 1990 l'art. 18 *bis*

LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE

La data di protocollazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente (articolo 18-*bis*, c. 1, L. 241 del 1990).

DECORRENZA DEI TERMINI

per l'adozione dei provvedimenti inibitori o conformativi da parte dell'amministrazione (art. 19, c. 3, L. 241 del 1990) e per la formazione del silenzio assenso (art. 20, comma 1, l. n. 241 del 1990)

I TERMINI decorrono dal ricevimento dell'istanza o della segnalazione da parte dell'ufficio competente (articolo 18-*bis*, co.2, L.241 del 1990).

Nel caso in cui l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente: i termini per l'adozione dei provvedimenti proibitivi o conformativi e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 3 D. Lgs. 126/2016
Modifiche alla legge 7 agosto 1990,
n. 241

**PRESENTAZIONE DI ISTANZE,
SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI**

Alla presentazione dell'istanza viene rilasciata una ricevuta

La ricevuta vale come comunicazione di avvio del procedimento

Inserito nella legge n. 241 del 1990 l'art. 19 bis
"Concentrazione dei regimi amministrativi"

La *concentrazione dei regimi amministrativi* rappresenta la parte innovativa della nuova disciplina.

Si afferma il principio europeo secondo cui
"L'AMMINISTRAZIONE CHIEDE UNA SOLA VOLTA"

Si semplifica la vita a cittadini e imprese:

- ❖ invece di rivolgersi a diverse amministrazioni, l'interessato presenta in una sola volta le domande, le segnalazioni e le comunicazioni allo sportello unico del Comune.
- ❖ Lo sportello unico invia le varie domande (segnalazioni o comunicazioni) alle amministrazioni coinvolte (ASL, Vigili del fuoco, ecc.) per i controlli di propria competenza.

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241

**PRESENTAZIONE DI
ISTANZE, SEGNALAZIONI E
COMUNICAZIONI**

LO SPORTELLO UNICO

Art. 19 bis comma 1

Ogni amministrazione INDICA, sul proprio sito istituzionale, lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente.

Al fine di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio, possono essere istituite più sedi di tale sportello.

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241

*Concentrazione dei
regimi amministrativi*

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

Se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello unico.

Il Consiglio di Stato descrive tale fattispecie come ipotesi di cd. SCIA pura.

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione con **efficacia immediata**, come nel regime ordinario *ex art. 19, L. 241/1990*.

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

Nella fattispecie di SCIA UNICA sono esclusi i casi in cui alla SCIA siano connesse anche autorizzazioni comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

**Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126**

Art. 3
**Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241**

**Concentrazione dei
regimi amministrativi**

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

L'amministrazione ricevente trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno **5gg** prima della scadenza dei termini [**60 (55) gg per SCIA produttiva; 30 (25) gg per SCIA in edilizia**], le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.

OPPURE

- **proposta di atto motivato di sospensione dell'attività** nel caso di
- attestazioni non veritiere
 - o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a trenta giorni.

L'attività si intende VIETATA qualora sia decorso il termine senza che le misure siano state adottate.

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

Concentrazione dei regimi amministrativi

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Si tratta dei casi in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionato dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive).

Si tratta di un Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso).
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico.
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi).

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241

*Concentrazione dei
regimi amministrativi*

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Articolazione del procedimento:

- 1) L'interessato presenta L'ISTANZA allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18bis.
- 2) Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co.2 della L.241/90

l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA,

- 3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP **COMUNICA all'interessato** il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241

*Concentrazione dei
regimi amministrativi*

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

SCIA condizionata e Conferenza di servizi!

- Art. 19-bis, comma 3: *“quando l’attività oggetto di SCIA e’ condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e’ rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da’ comunicazione all’interessato”*.
- Art. 14, comma 2. *«La conferenza di servizi decisoria e’ sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e’ subordinata all’acquisizione di piu’ pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici»*.

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 3
Modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241

Concentrazione dei
regimi amministrativi

TERMINI DI ADEGUMENTO DA PARTE DELLE REGIONI

Art. 29, L. 241/90 (Ambito di applicazione della legge).

- Le modifiche introdotte alla L.241/90 (art.18*bis*, all'art. 19 e art. 19*bis*) del decreto SCIA 1 **costituiscono livello essenziale delle prestazioni.**
- Regioni e Enti locali (disciplina di propria competenza) **non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle suddette disposizioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.**
- Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano DEVONO adeguare la propria legislazione alle disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) e il Silenzio assenso (nonché la conferenza di servizi), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (comma 2*quinq*ues).
- **Entro il 1 gennaio 2017, le Regioni e gli Enti locali devono adeguarsi alle nuove disposizioni.**

Decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 126

Art. 4
Disposizioni transitorie
e di attuazione

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124"

LA SCIA 2

Perché questo decreto.....

I regimi amministrativi e gli adempimenti cambiano tra le Regione e i Comuni. E' richiesto un altissimo numero di adempimenti preliminari

Al fine di garantire una maggiore omogeneità su tutto il territorio nazionale si è proceduto attraverso la Mappatura degli adempimenti amministrativi delle diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente.

Necessità di chiarire agli addetti ai lavori quando un'attività è libera, per quali attività è sufficiente una SCIA o una comunicazione o quando è necessaria un'autorizzazione

La mancata chiarezza comporta incertezze, costi e perdite di tempo

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 è il SECONDO decreto attuativo della delega di cui all'art. 5 della legge 124/2015 (Riforma Madia). Prosegue l'attuazione della delega già parzialmente attuata con il D.Lgs. 126/2016 (*cd SCIA 1*) che ha definito la disciplina generale applicabile alla SCIA e le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanza alla P.A.

Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una TABELLA allegata che reca una precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

REGIMI
AMMINISTRATIVI
PREVISTI

- SCIA (art. 19)
- Scia unica (art.19 –bis co.2)
- Scia condizionata (art. 19-bis co.3)
- Silenzio assenso;
- Mera comunicazione (comunicazione preventiva)
- Titolo espresso /Autorizzazione

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:1
OGGETTO

TABELLA A

La Tabella si articola in **tre sezioni**:

- **Attività commerciali e assimilabili** - gli adempimenti necessari per avviare, trasferire, ampliare o cessare un'attività (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori, carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)

- **Edilizia** - elenco degli interventi edilizi e la pratica da presentare o se si tratta di attività libera, Permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio);

-**Ambiente** - elenco delle attività più rilevanti nel settore ambientale e il relativo regime amministrativo applicabile (AIA, VIA ed AUA). Include le autorizzazioni integrate ambientali, valutazioni di impatto ambientale, autorizzazioni uniche ambientali, attività relative alle emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

SCIA 2

**La Tabella A
allegata al Decreto
SCIA2**

TABELLA A

La Tabella è strutturata in **quattro colonne**:

- 1) tipologia dell'attività articolata attraverso specificazioni progressive (per le attività commerciali, in relazione alle varie vicende aziendali: apertura, sub ingresso, trasferimento, cessazione, etc.)
- 2) il regime amministrativo applicabile;
- 3) la concentrazione dei regimi amministrativi;
- 4) i riferimenti normativi (è sempre riportata la normativa primaria di riferimento, solo in alcuni casi vi è un richiamo a normativa secondaria).

Questa scelta consente di:

- comprendere le modalità di svolgimento di ciascuna procedura;
- individuare gli adempimenti a carico dell'interessato e della PA in relazione al singolo regime giuridico individuato;
- “codificare” gli adempimenti per ciascun procedimento;
- evitare duplicazioni procedurali e l'introduzione di oneri non previsti.

**Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222**

SCIA 2

**La Tabella A
allegata al Decreto
SCIA2**

Inoltre sono indicate disposizioni generali in materia di Edilizia:

Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale (art. 1, co. 2) si prevede che con decreto interministeriale, e previa intesa con la Conferenza unificata, dovrà ora essere GLOSSARIO UNICO contenente:

- l'elenco delle principali opere edilizie
- l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono
- conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A.

Adottato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera

<http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/glossario-edilizia-libera/>

È stata adottata il 22 febbraio 2018, in Conferenza unificata, [l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera](#), per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione. Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma che facilita il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il glossario, sarà allegato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messo a punto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:1
OGGETTO

Adottato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:1
OGGETTO

- Il Glossario, che avrà validità nazionale, **non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni**, ma diventerà operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).
- Le **categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera** riguardano: *la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.*

La tabella, nello specifico, riporta:

1. *il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;*
2. *l'elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;*
3. *l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Llgs. n. 222/2016;*
4. *l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.*

- Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA

(ai sensi dell' art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

SCIA 2

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

comma 1, lett. d)	gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 24)		regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	37
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Intercapedine	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Locale tombato	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Vasca di raccolta delle acque	41

Inoltre sono indicate disposizioni generali in materia di Edilizia:

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Al fine di tutelare i beni culturali e del paesaggio (*ex art. 52, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*), i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, potranno adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui sarà vietato o subordinato ad Autorizzazione (rilasciata ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 59/2010) l'esercizio di una o più attività indicate nel decreto, da individuarsi con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto **non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.**

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:1
OGGETTO

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:2
I regimi
amministrativi

le amministrazioni competenti controllano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti entro i termini di 60 (SCIA produttiva) o 30 (SCIA edilizia). Nel caso sia accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;

- ❑ **Detta le Disposizioni generali in merito all'applicazione della TABELLA allegata al decreto (una sorta di istruzioni).**
- ❑ **Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale**

COMUNICAZIONE

La Comunicazione produce effetto all'atto della presentazione allo Sportello unico o all'amministrazione competente.

In caso siano necessarie più comunicazioni o attestazioni, l'interessato presenta UN' UNICA COMUNICAZIONE allo Sportello ai sensi dell'art. 19 *bis*, L. 241/90 (Concentrazione dei regimi amministrativi).

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

In caso di SCIA si applica l'art. 19 della L.241/90. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della Segnalazione.

In caso di SCIA UNICA si applica l'art. 19bis, co.2 della L.241/90. L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della Segnalazione.

La SCIA UNICA si presenta in tutti quei casi siano necessarie più segnalazioni o comunicazioni.

Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

In caso di SCIA condizionata si applica *si applica l'art. 19-bis, co.3 della L.241/90.*

L'interessato presenta l'istanza allo Sportello Unico a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis. Entro 5gg dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi.

L'attività può essere avviata solo dopo che l'interessato ha ricevuto la Comunicazione da parte dello SPORTELLO UNICO dell'avvenuta acquisizione degli atti richiesti.

AUTORIZZAZIONE

Si tratta di tutti quei casi in cui la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, salvo i casi in cui, decorso il termine, si forma il silenzio-assenso.

Se risulta necessario acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di Servizi (art.14 e seg. L 241/90) da convocare entro 5 gg dalla presentazione dell'istanza. L'AUTORIZZAZIONE. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato;

Se la tabella riporta **l'Autorizzazione + la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono.

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:2
I regimi
amministrativi

LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

L'art.3 del D.Lgs 222/2016 APPORTA SVARIATE MODIFICHE al Testo Unico in materia Edilizia (DPR 380/2001).

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

DI SEGUITO I PRINCIPALI INTERVENTI:

- **ELIMNATO** il **Certificato di agibilità**, sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). Nuovo art. 24 del TUE
- i titoli edilizi sono razionalizzati con **l'eliminazione della CIL e della DIA**
- la **CILA diventa il titolo edilizio residuale** (nuovo art. 6-bis)
- la **SCIA diventa il titolo sostitutivo** del PdC
- nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- **possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali**

nella tabella A si parte dall'intervento da realizzare e non dal titolo abilitativo  più facile la consultazione del testo

SCIA 2

ART:3
Semplificazione
dei regimi
amministrativi in
materia di Edilizia

LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

L'art.3 del D.Lgs 222/2016 APPORTA SVARIATE MODIFICHE al Testo Unico in materia Edilizia (DPR 380/2001).

DI SEGUITO LE MODIFICHE APPORTATE AGLI ARTICOLI DEL TESTO UNICO EDILIZIA (DPR 380/2001):

MODIFICA:

- **l'art. 5**, in materia di sportello unico per l'edilizia (SUE):
 - eliminando il riferimento al certificato di agibilità essendo sostituito dalla "Segnalazione certificata di agibilità"
 - eliminando il riferimento al parere dell'azienda sanitaria locale.
 - aggiunto il comma 3bis "Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"
- **l'art.6**, con l'introduzione, al comma 1, di nuovi casi di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo riportati (aggiunte le lett. *e-bis*, e *-ter*, e *-quater*, e *-quinqüies*).

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:3
Semplificazione
dei regimi
amministrativi in
materia di Edilizia

LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

MODIFICA:

- **l'art. 20, co.1** (soppresse le parole «*nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali*»)
- **l'art. 22**, la cui rubrica, fra le altre cose, verrà denominata “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività” con la modifica agli interventi che possono essere sottoposti a SCIA
- **l'art. 23**, la rubrica verrà denominata “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”
- **gli artt. 26, 49(co 2), 62 (co 1) e 82** in cui viene eliminato il riferimento al “rilascio del certificato di agibilità”, a seguito dell'introduzione dell'Istituto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCAGI)

SCIA 2

ART:3
Semplificazione
dei regimi
amministrativi in
materia di Edilizia

LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

MODIFICA:

- **l'art. 67**, in materia di Collaudo Statico (modifica del co. 8 e introduzione del co. 8bis)
- **SOSTITUISCE :**
 - **l'art. 24** con un nuovo testo che prevede l'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Agibilità"

INSERISCE:

- **l'art. 6-bis**, *Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)*

INSERISCE

- **il co 1-bis nell'art. 20** in cui si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, per la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici

ABROGA

- **l'art. 25**, che disciplina oggi il procedimento di rilascio del certificato di agibilità

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

ART:3
Semplificazione
dei regimi
amministrativi in
materia di Edilizia

TABELLA A

In materi di Edilizia sono stati individuati i seguenti regimi amministrativi:

- SCIA
- SCIA unica
- Autorizzazione
- Autorizzazione-Silenzio assenso
- Comunicazione
- Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)

**Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222**

SCIA 2

**La Tabella A
allegata al Decreto
SCIA2**

Art. 24, TUE – Agibilità

L'art.3 del D.Lgs. 222/2016, introduce la **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' (SCAGI)** sostituendo l'art. 24 del TUE e modificando gli articoli che facevano riferimento al Certificato di agibilità rilasciato dal Comune.

- eliminazione dagli artt. 26, 49, co.2, 62, co.1, e 82 del DPR n. 380/2001 del riferimento al “rilascio del certificato” di agibilità, menzionando solo la “segnalazione certificata”.

“La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata”, da presentare entro 15 gg dall’ultimazione dei lavori, per gli interventi di:

- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

e **corredata della documentazione** descritta nel comma 5, art. 24 del testo unico edilizia.

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

SCIA 2

Ulteriori modifiche
al TUE

Art. 24 – Agibilità

Rimane confermata la possibilità di ricorrere *all'agibilità parziale* per:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Risulta rilevante il co. 6, in base al quale la presentazione della segnalazione consente da subito di utilizzare l'immobile o parti di questo (co. 6. *L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*)

I controlli (e le ispezioni) sono effettuati a campione dai Comuni, Città metropolitane, Regioni e Province autonome competenti.

Decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

SCIA 2

Ulteriori modifiche
al TUE

Semplificazione dei regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Sono state apportate alcune modifiche al TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), art. 110, comma 1 laddove per l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, la Licenza è stata sostituita dalla **Comunicazione** da presentare al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti.

- nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017) per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

ENTRO IL 30 GIUGNO 2017, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti ad adeguarsi ai regimi amministrativi previsti in tabella.

Nel disciplinare i regimi amministrativi di propria competenza possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

SCIA 2

**ART: 4
Pubblica
sicurezza
Artt. 5 e 6**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppina Russo

(consulente FormezPA – PROGETTO "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione")